



## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E STORIA DELL'ARTE di Fabrizio Lemme

Nel corso del convegno, da me organizzato presso l'Accademia Nazionale di San Luca, *"Gli Archivi dell'Arte Contemporanea: quale legislazione e quale futuro"* (gli atti sono stati integralmente pubblicati su Gazzetta Ambiente, n. 5/2004 e, in sintesi, su questa stessa rivista), Claudia Gianferrari, da me scherzosamente definita *"la regina degli Archivi"*, chiariva che l'inserimento di un'opera nell'archivio ufficiale di un artista doveva poggiare, prima ancora che su dati estetici, sulla sua storia.

Quindi, in un campo minato quale è l'arte contemporanea, caratterizzata dalla agevole imitabilità del lessico di un artista, il dato esterno - un tempo si diceva *"la storia esterna"* - è certamente più sicuro nei risultati di ogni altro opinabile elemento. Non vi è testo di storia dell'arte contemporanea che non ripercorra questa *"storia esterna"* delle opere presentate e il massimo è la sua ricostruzione a partire dalla bottega dell'artista.

Ora, vi è chi dubita che, presentando un'opera d'arte, sia lecito pubblicare, senza il consenso dei diretti interessati, la sua appartenenza a questo o quel collezionista.

Se tale dubbio fosse fondato, la storia dell'arte contemporanea subirebbe un quasi irreparabile pregiudizio: non sarebbe, infatti, più possibile, indicando le varie provenienze a monte dell'attuale, dimostrare l'autenticità dell'opera, che quindi si

ricaverebbe solo dai dati stilistici, imitabili e comunque opinabili.

Il dubbio è fondato sull'art. 23 del Codice in materia di protezione di dati personali (D.lgs. 3.6.2003 n. 196, entrato in vigore il 13.8.2003), il quale stabilisce che *"il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato"*, mentre il precedente art. 4/1 lett. a) dello stesso testo normativo chiarisce che il trattamento può consistere anche nella *"comunicazione o diffusione"*.

Quindi, a stare alla lettera della legge, anche l'indicazione dell'appartenenza di un'opera d'arte, più o meno risalente nel tempo, presupporrebbe il consenso dell'interessato alla pubblicazione di questo dato.

Ma una simile lettura della legge è certamente da respingere, in quanto, nell'armonico contemperamento di opposti interessi, che è dietro ogni disposizione normativa, non può ritenersi completamente sacrificato un interesse di indubbia rilevanza pubblica, come il progresso degli studi storico-artistici.

Ed allora, indagando più accuratamente nel testo normativo, vediamo che vi sono eccezioni significative al principio di indispensabilità del consenso, che permettono agli studiosi di ricercare e



divulgare, **in opere scientifiche**, la provenienza di un'opera d'arte.

La prima eccezione è posta nell'art. 24/1 lett. c) del Codice: la pubblicazione è ammessa senza consenso quando riguardi *"dati provenienti ... da atti e documenti conoscibili da chiunque"*.

Dunque, quando la provenienza risulti da pubblicazioni effettuate in data anteriore all'entrata in vigore del richiamato codice, essa è sempre divulgabile, senza alcuna necessità di consenso da parte del proprietario attuale o passato.

Ma un'eccezione ancora più importante è quella stabilita dall'art. 101/2: *"i documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti ed indispensabili per il perseguimento di tali scopi"*. E l'art. 4/4 lett. a) del Codice individua gli scopi storici nelle *"finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato"*, ove per *"passato"* si intende non solo quello remoto ma anche quello prossimo.

Quindi, tenuto conto che il trattamento dei dati personali sarebbe da considerare, in una pubblicazione scientifica, *"pertinente ed indispensabile"* per la dimostrazione dell'autenticità dell'opera pubblicata, ritengo del tutto ingiustificato l'allarmismo.

La legge è (o, almeno, dovrebbe essere) qualcosa di razionale: Piero Calamandrei, uno dei giuristi

maggiori vissuti nel secolo scorso, diceva che spesso l'esistenza di una legge poteva essere intuita prima ancora di conoscerla, quando sia sottesa un'esigenza di razionalità. Come appunto è nel caso di specie e anche in altri più dubbi: nell'interpretazione, infatti, l'operatore del diritto deve privilegiare il senso della legge *"quae vitio caret"*, come ammoniva, quasi duemila anni or sono, il grande giurista romano Giuvenzio Celso.